



Prefettura — Ufficio territoriale del Governo di Cosenza
Ufficio Elettorale Provinciale

Protocollo e data a margine

Ai Sigg.ri Sindaci e Commissari

Ai Sigg. Segretari comunali

Ai Sigg. Responsabili degli Uffici Elettorali
dei Comuni della Provincia

LORO SEDI

Ai Sigg. Presidenti delle Commissioni
e Sottocommissioni Elettorali Crcondariali

LORO SEDI

Al Sig. Dirigente Azienda Sanitaria
Provinciale

(per quanto di interesse)

di COSENZA

Al Sig. Presidente dell'Amministrazione
Provinciale di COSENZA

e p.c. Al Sig. Presidente
della Corte di Appello

di CATANZARO

Al Sig. Presidente del Tribunale

di COSENZA

Ai Partiti, Movimenti e Gruppi politici

LORO SEDI

CIRCOLARE URGENTISSIMA

OGGETTO: Consultazioni elettorali di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024.

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario.

Convocazione dei comizi. Revisione straordinaria delle liste elettorali.

Primi adempimenti dei procedimenti elettorali.

Circolare ministeriale dait n. 30/2024



Prefettura — Ufficio territoriale del Governo di Cosenza
Ufficio Elettorale Provinciale

candidature” per ciascuna delle consultazioni elettorali di che trattasi (elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia ed elezioni comunali) che sono già consultabili sul sito di questo Ministero.

N) Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa e nuovi servizi ai cittadini per l’acquisizione con modalità telematiche dei certificati elettorali

Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature per le consultazioni elettorali di cui all’oggetto, si ribadisce che **non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa dall’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183**. In tali sensi, si richiama l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sezione prima, parere n. 1232 del 13 dicembre 2000 e Sezione quinta, sentenza n. 2178 del 16 aprile 2012.

Si ricordano, peraltro, le disposizioni di cui all’art. 38-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come introdotto dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, concernenti, tra l’altro, la possibilità per i soggetti titolati di partiti o movimenti politici o liste di candidati di richiedere e di acquisire in formato digitale e tramite posta elettronica certificata – o servizio elettronico di recapito certificato qualificato - i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di utilizzare le copie analogiche dei certificati stessi attestandone la conformità all’originale, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della legge n. 53/1990.

Al fine di consentire alle forze politiche di far pervenire le anzidette richieste di acquisizione in formato digitale dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, i sindaci e i segretari comunali vorranno pubblicizzare adeguatamente - sull’home page del sito istituzionale del comune - l’indirizzo/gli indirizzi di posta elettronica certificata cui far pervenire le anzidette richieste digitali e vorranno adottare tutte le misure organizzative idonee a monitorare attentamente tali indirizzi di PEC, al fine di adempiere puntualmente e con tempestività ai conseguenti adempimenti di legge.

Inoltre, il decreto del Ministro dell’Interno in data 17 ottobre 2022, recante **“Modalità di integrazione nell’ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all’iscrizione nelle liste di sezione di cui al D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223”**, in attuazione dell’art. 62, commi 2-*ter* e 6-*bis*, del “Codice dell’amministrazione digitale” (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), ha previsto nuovi servizi dedicati